

Oggetto:

***SPERIMENTAZIONE MODIFICA MECCANISMO VALUTATIVO NELL'AMBITO DEGLI ESAMI FINALI RIVOLTI AL CONSEGUIMENTO DI UN CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 20 DEL 22/01/2018)***

### **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

Al fine di potenziare l'efficacia valutativa ed elevare la sostenibilità organizzativa degli esami finali rivolti al conseguimento di un certificato di qualificazione professionale, regolamentati con Decreto Dirigenziale n. 20 del 22/01/2018 (d'ora in avanti: D.D. 20/2018), si dispone, anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 5, di detto Decreto, la sperimentazione di parziali modifiche al meccanismo di valutazione delle prove.

In ragione degli esiti della sperimentazione la Regione Campania valuterà la possibilità di una modifica dell'attuale regolamentazione della materia.

### **Art. 2 (Ambito di applicazione della sperimentazione)**

In virtù di considerazioni basate sulla numerosità e la frequenza degli esami svolti, si dispone che la sperimentazione di cui all'art. 1 abbia quale campo di applicazione tutte le prove di esame finale per il conseguimento delle qualificazioni di "Operatore Socio-Sanitario (OSS)" e "Operatore Socio-Sanitario con formazione complementare (OSSS)".

In seguito al monitoraggio degli esiti della sperimentazione, la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili si riserva di disporre, con successivi atti, l'estensione del campo di applicazione della sperimentazione ad altre qualificazioni presenti nel Repertorio Regionale.

### **Art. 3 (Modalità)**

Ai soli fini della sperimentazione di cui ai precedenti artt., si intendano modificate alcune disposizioni di cui al D.D. n 20/2018, come di seguito specificato:

a) il testo dell'art. 8, comma 1, è sostituito dal seguente testo: "1. La prima parte della prova tecnico-pratica consiste in un test scritto con domande a risposta multipla (con 3 alternative, di cui una sola esatta). Il test è composto da un numero variabile di domande, in funzione del numero delle UC costituenti lo standard formativo di riferimento. La traccia dovrà contenere n. 15 domande per ognuna delle UC oggetto di valutazione. Alle risposte esatte viene assegnato un punteggio pari a 3 (tre), alle risposte errate un punteggio pari a -1 (meno uno), alle risposte non fornite viene assegnato un punteggio pari a 0 (zero). Per ogni UC, dunque, il punteggio conseguito al test potrà variare tra un minimo di -15 (meno quindici) punti e un massimo di 45 (quarantacinque) punti.";

b) il testo dell'art. 8, comma 2, è sostituito dal seguente testo: "2. Con riferimento al test di cui al comma precedente, la traccia di prova verrà predisposta dall'Amministrazione Regionale utilizzando l'apposita Banca Dati e comunicata alla Commissione immediatamente prima dell'inizio della prova stessa. Nel caso in cui siano calendarizzati più esami nello stesso giorno, si avrà cura di disporre che essi abbiano inizio alla stessa ora. In tal caso, sarà fornita la medesima traccia a tutte le Commissioni interessate. L'Amministrazione Regionale adotterà le

soluzioni tecniche necessarie affinché la trasmissione delle tracce alla/e Commissione/i risponda a criteri di riservatezza e inviolabilità della comunicazione.”;

c) il testo dell’art. 8, comma 5, è sostituito dal seguente testo: “5. La Commissione predispone un numero congruo di tracce di prove pratico-situazionale (ciascuna in busta chiusa) affinché ogni candidato possa estrarre a caso la traccia di prova da sostenere. Nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a dieci, la Commissione predispone 10 tracce che i candidati estraggono fino ad esaurimento, sopraggiunto il quale la Commissione reitera la procedura, provvedendo a imbustare le medesime tracce già utilizzate e a mescolare le buste. La prova pratico-situazionale, singola o consistente in più prove indipendenti, deve consentire l’*assessment* del possesso di ognuna delle UC oggetto di valutazione. In esito allo svolgimento della prova, la Commissione attribuirà un punteggio compreso tra 0 (zero) e 35 (trentacinque) punti per ognuna delle UC oggetto di valutazione.”;

d) il testo dell’art. 8, comma 6, è sostituito dal seguente testo: “6. Con riferimento ad ogni UC, la prova tecnico-pratica viene superata a condizione di aver raggiunto un punteggio totale – dato dalla somma del punteggio del test tecnico scritto e della prova pratico-situazionale – non inferiore a 50 (cinquanta) punti e, contestualmente, un punteggio superiore a 30 (trenta) punti al test scritto. Il superamento della prova tecnico-pratica è propedeutico allo svolgimento, da parte del candidato, della prova orale. Il superamento della prova tecnico-pratica solo per una o alcune UC componenti lo standard professionale di riferimento rende possibile un accesso parziale alla prova orale limitatamente a dette UC.”;

e) il testo dell’art. 9, comma 1, è sostituito dal seguente testo: “1. Ogni candidato sostiene la prova orale individualmente. La Commissione formula i quesiti che ritiene opportuni per la valutazione di ognuna delle UC oggetto di valutazione, anche in approfondimento e a chiarimento della performance messa in atto dal candidato nella precedente prova pratico-situazionale e delle risposte fornite nel test tecnico. In ogni caso è fatto obbligo alla Commissione di rivolgere al candidato almeno una domanda concernente attività ed esiti dell’esperienza di stage/tirocinio (laddove prevista) svolta dal candidato nell’ambito del percorso formativo frequentato, sulla base della relazione individuale (predisposta secondo il format di cui all’Allegato 10 al D.D. n.1576/2018) timbrata e firmata dal tutor della struttura ospitante lo stage/tirocinio, che deve essere fornita alla Commissione in sede di esame.”;

f) l’Allegato n. 2 è sostituito dall’Allegato n. 1 del presente Decreto.

#### **Art. 4 (Disposizioni finali)**

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore con riferimento agli esami finali calendarizzati a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sul BURC.